

Corte di Cassazione, sezione civile, Sezione I - Sentenza 11/01/2006 n. 388  
legge 109/94 Articoli 26, 31bis - Codici 25.1, 31/bis.2.1

In materia di scioglimento del contratto di appalto di lavori pubblici il potere dell'appaltatore di sciogliersi dal contratto stesso, facendo valere il grave inadempimento del committente, non è condizionato nell'ordinamento positivo da adempimenti formali riconducibili al genus delle riserve, che riflette solo e sempre i maggiori costi che il committente potrebbe sopportare a seguito dell'esecuzione dell'opera e mai la sorte del contratto, la nullità o la risoluzione del medesimo. Infatti, ogni qualvolta si fa questione di invalidità del contratto e dei modi della sua estinzione, quale è appunto la risoluzione per inadempimento, la relativa domanda arbitrale o giudiziaria non incontra ostacoli procedurali nell'inosservanza dell'onere della tempestiva riserva. Ne consegue che una qualsiasi vicenda di scioglimento del contratto di appalto di opere pubbliche non rientra nell'area applicativa dell'istituto delle riserve.